

STATUTO

Premessa

Il ricovero di mendicità Paolo Orenco fu fondato nel Comune di Borgomaro da Orenco Paolo fu Lazzaro con testamento del 18 ottobre 1874 a rogito notaio Domenico Amey, registrato a Borgomaro il 26 ottobre 1874 n. 363. Detto ricovero fu denominato dalla Deputazione Provinciale di Porto Maurizio, in seduta del 13 gennaio 1875 "Ricovero di Mendicità Paolo Orenco" in riguardo di beneficenza per il pio fondatore e fu eretto in Ente Morale con Decreto Reale 25 febbraio 1875.

L'Ospedale Demora in Borgomaro fu istituito dal fu avvocato Zeffirino Demora con suo testamento olografo del 30 maggio 1874, ricevuto e pubblicato dal notaio Domenico Amey il 13 giugno 1886.

Le due istituzioni sono state fuse, con delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1232 del 4 aprile 1997, in una unica IPAB denominata "Residenza Protetta Orenco-Demora", la cui sede è in Borgomaro, via Marconi, 6.

L'Ente è stato trasformato in fondazione di diritto privato, con la nuova denominazione di Fondazione Orenco-Demora, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2003 n° 6/REG e successive modifiche ed integrazioni con delibera della Giunta Regionale n. 1614 del 16/12/2003.

La Fondazione ha acquisito l'acronimo ONLUS a seguito della modifica statutaria avvenuta in data 19-11-2011.

ART. 1 – Costituzione - Denominazione- Sede

1.1 E' esistente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: "FONDAZIONE ORENGO-DEMORA ETS".

1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1.4 La Fondazione ha sede legale nel comune di Borgomaro (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

2.0 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- d) formazione universitaria e post-universitaria (punto "g" elenco art.5 d.lgs. 117/17);



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*punto "h" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art.5 d.lgs. 117/17*).

2.1 La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, offrendo interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali nei confronti di persone anziane e disabili, con particolare attenzione alla non autosufficienza;

2.2 La Fondazione gestisce strutture per anziani e/o disabili, sia residenziali che diurne, nonché svolge attività domiciliari a favore degli stessi;

2.3 La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica; sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico.

2.4 La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

2.5 La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

2.6 La Fondazione può promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.

2.7 La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

2.8 La Fondazione può promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.

2.9 La Fondazione può svolgere ovvero coordinare progetti di formazione anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.

2.10 La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2.11 La Fondazione garantisce ai propri Ospiti il rispetto della dignità, dell'assistenza religiosa e della privacy.

2.12 La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

2.13 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 – Attività diverse

3.1 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte

secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

4.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

4.2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Sociali, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

4.3 Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'ex IPAB Orenco-Demora. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

5.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

5.3 Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione e destinati dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali, deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenenti la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico. Eventuali deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni, devono essere assunte, nel rispetto delle norme di legge, con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio di

Amministrazione, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

5.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.5 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 - Organi sociali

6.1 Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo di Amministrazione,
- l'Organo di Controllo,
- il Revisore Legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017),

che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente Statuto.

6.2 Non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'organo competente sostenute per l'esercizio delle funzioni amministrative e sempre che sia proporzionale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/17, ad eccezione di quella dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti, per i quali possono essere previste indennità, nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

6.3 Le cariche sociali possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Organo di Amministrazione

7.1 La Fondazione è retta da un Organo di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente che restano in carica per cinque anni. Il Parroco della Parrocchia di Borgomaro è membro di diritto. Due membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Borgomaro. Un membro è nominato in rappresentanza degli Ospiti e Famiglie della Fondazione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione. Un membro è nominato dalle Famiglie degli Orenge e dei Demora fondatori. Qualora non sia possibile attenersi alle indicazioni sopra riportate, in particolare a causa della mancata nomina da parte dei soggetti responsabili delle stesse a norma del presente statuto, verrà segnalato, dall'Organo di Amministrazione uscente, per quanto attiene il rappresentate delle Famiglie Orenge e Demora, il membro al momento in carica o suo delegato; decorsi 60 giorni dalla naturale scadenza del mandato in caso di mancate nomine vi provvede il parroco della parrocchia di Borgomaro (Im).

7.2 La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

7.3 I consiglieri di amministrazione devono possedere comprovate doti etiche e morali, esperienza professionale o manageriale o imprenditoriale, al fine di garantire al

massimo il raggiungimento degli scopi statutari.

7.4. L'Organo di Amministrazione uscente resta in carica, per la normale amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

7.5. L'Organo di amministrazione governa l'ente.

7.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi.

7.7 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7.8 Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri dell'Organo ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'Amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

7.9 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, PEC, email o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima a ciascun Consigliere. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.10 L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 7.1 del presente articolo.

7.11 La revoca degli Amministratori è disposta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

7.12 Le dimissioni degli Amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Organo di Amministrazione.

7.13 L'Organo di Amministrazione elegge alla prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano anagraficamente, al suo interno il Presidente tra i membri nominati dal Sindaco del Comune di Borgomaro (Im) e il Vicepresidente.

7.14 L'Organo di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare all'Organo di Amministrazione compete di deliberare e non può delegare sulle seguenti materie:

- a) la nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente;



Presidente

Segretario

- b) lo statuto e le sue modificazioni;
- c) i regolamenti di organizzazione interna e delle attività della Fondazione;
- d) la dotazione del personale ed il regolamento organico;
- e) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, secondo le leggi in materia;
- f) la concessione di contributi in beneficenza;
- g) in materia di contributi, donazioni, oblazioni e di lasciti;
- h) il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- i) la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi erogati;
- k) in ordine ad ogni contratto, convenzione o accordo della Fondazione;
- l) in materia di liti attive e passive, transizioni e rinunce;
- m) la costituzione in giudizio della Fondazione;
- n) in materia di acquisti, di alienazioni e trasformazione di beni immobili;
- o) l'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la contrazione di mutui chirografari e/o ipotecari, fidi bancari;
- p) la decadenza dei Consiglieri;
- q) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, del Revisore legale dei conti, del Direttore Generale della Fondazione e la determinazione dei relativi compensi;
- r) gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- s) il conferimento degli incarichi professionali;
- t) documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

7.15 Per le delibere che riguardano la modifica dello statuto, l'Organo delibera con il voto favorevole di almeno tre dei suoi cinque membri.

7.16 L'Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori nonché al Direttore Generale, determinando i limiti delle deleghe, con esclusione delle attribuzioni indicate al punto 7.14 del presente articolo, il tutto in conformità alle disposizioni di legge.

7.17 La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Organo di Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7.18 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, anche in forma mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. La nomina degli Amministratori da parte degli Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di tali Enti nei confronti della Fondazione che, pertanto, non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte degli Enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 8 - Il Presidente

8.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti nella seduta di insediamento. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

8.2 L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

8.3 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Vigila sull'attività della Fondazione sulla base delle direttive dell'Organo di Amministrazione, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

8.4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

8.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 9 - Organo di controllo

9.1 L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo che resta in carica tre esercizi. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

9.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, in quanto applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio di esercizio, sia redatto in conformità con l'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e secondo i principi contabili.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

9.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Revisore Legale dei conti

10.1 Al superamento delle soglie previste dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 è istituito il Revisore Legale dei Conti, monocratico o collegiale, che resta in carica tre esercizi. Esso viene nominato dall'Organo di Amministrazione e deve essere scelto (o i suoi componenti tutti devono essere scelti, ove collegiale) nell'ambito degli iscritti al Registro dei Revisori Legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente del presente Statuto in ordine alla nomina di un Organo di Controllo assolvante anche le funzioni di Revisore Legale.

ART. 11 - Direttore Generale

11.1 L'Ente si avvale dell'apporto di un Direttore Generale, assunto con contratto di lavoro subordinato sulla base dei seguenti requisiti minimi:

- a) nel caso di soggetti esterni alla Fondazione, si richiede esperienza quinquennale nella gestione di strutture o servizi operanti nell'assistenza agli anziani, o nella riabilitazione dei disabili; dette istituzioni devono aver avuto un fatturato medio nel quinquennio almeno analogo a quello della Fondazione Orengo-Demora nell'esercizio precedente a quello di nomina;
- b) nel caso di soggetti già dipendenti dalla Fondazione stessa, si richiede esperienza triennale in qualità di "quadro" in ambito della Fondazione stessa o che abbiano svolto analogo incarico negli Enti da cui la fondazione trae origine.

11.2 Il Direttore Generale, svolge funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Fondazione.

11.3 E' responsabile dell'organizzazione del lavoro in qualità di capo del personale, propone all'Organo di Amministrazione i piani di sviluppo dell'attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alle deleghe conferitegli dall'Organo di Amministrazione.

11.4 Agisce in piena autonomia gestionale e professionale mirata all'efficienza ed alla economicità di gestione, ed è responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione.

ART. 12 – Bilancio d'esercizio

12.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
12.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

12.3 Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Quando particolari e comprovate esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'adunanza dell'Organo di Amministrazione per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, comunque nei termini per consentire l'osservanza del deposito presso il R.U.N.T.S, cioè 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.117/2017.

12.4 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali.

12.5 L' Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13 - Bilancio sociale

13.1 La Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari in relazione all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 – Libri sociali obbligatori

14.1 Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

ART. 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

15.1 In caso di estinzione o scioglimento come indicato all'art. 49 D.Lgs 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16 – Norme generali

16.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.

16.2 L'Organo di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 17- Disposizione Transitoria

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

Leonardo Quarone



